

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO

STATUTO DI ELSA ITALIA

*aggiornato alla XLII Assemblea Nazionale di ELSA Italia –
Dicembre 2009 – Milano*

Per Autentica



GIUSEPPE TARANTINO
SECRETARIO GENERALE
ELSA ITALIA 2009/2010

TITOLO I

LOGO, ACRONIMO E SEDE

Articolo 1

1. Il logo ELSA è quello indicato da ELSA International come logo ufficiale dell'associazione, a tutti i suoi livelli.
2. Il logo di ELSA Italia consiste nel logo ELSA con sottoscritte le parole 'The European Law Students' Association', con la parola 'ITALIA' a sua volta sottoscritta a queste ultime.
3. Il logo di ciascuna Sezione Locale consiste nel logo indicato da ELSA International come logo ufficiale dell'Associazione con sottoscritte le parole: "The European Law Students' Association", con il nome del Comune nel quale ha sede la Sezione oppure da quello indicato nella denominazione dell'università a sua volta sottoscritto a queste ultime.
4. Nel materiale dattiloscritto e prodotto con computer, qualora non sia possibile utilizzare il logo ufficiale dell'associazione, può essere utilizzato l'acronimo ELSA, con tutte le lettere maiuscole non puntate.
5. L'utilizzo del logo ELSA, della denominazione, dell'acronimo e di ogni altro simbolo o segno distintivo dell'Associazione ELSA ITALIA è consentito esclusivamente nel rispetto delle finalità dell'Associazione e nei limiti dei modi e delle forme stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento di Attuazione. Ogni uso indebito od in violazione dello Statuto da parte di chiunque potrà costituire valida causa di esclusione dall'Associazione, salvo il risarcimento del danno.

Articolo 2

La sede legale di ELSA ITALIA è sita c/o LUISS - Guido Carli, Viale Gorizia 17, 00198 ROMA.

TITOLO II

LE SEZIONI

SEZIONE I

LE SEZIONI IN PROVA

Articolo 3

1. Gli studenti e/o i laureati in corsi di laurea di formazione giuridica, entro cinque anni dalla laurea, che intendano costituire una Sezione Locale di ELSA Italia, devono presentare, apposita domanda scritta di ammissione a Sezione in prova al Presidente ed al Segretario Generale di ELSA Italia.

2. Ricevuta la domanda di cui al comma precedente, il Consiglio Direttivo Nazionale è tenuto a fornire ai richiedenti tutte le informazioni necessarie sull'Associazione e sui doveri che gravano sulle singole Sezioni. A tal fine, il Consiglio Direttivo Nazionale, invia lo "starting package" contenente tra l'altro:

a. Modello standard di domanda di ammissione, statuto e atto costitutivo;

b. Statuto e Standing Orders di ELSA International;

c. Statuto e Regolamento di Attuazione di ELSA Italia;

d. Brochure ELSA Italia;

e. Manualetti training;

f. Address list ELSA Italia.

3. La domanda di ammissione a sezione in prova confluisce automaticamente nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Nazionale immediatamente successiva alla sua presentazione. Qualora la domanda di ammissione sia pervenuta oltre il trentesimo giorno precedente l'apertura dell'Assemblea Nazionale di ELSA Italia, la stessa confluisce automaticamente nell'ordine del giorno dell'Assemblea successiva.

4. Ai fini della sua ammissibilità, nella domanda dovranno altresì essere indicati i componenti del Consiglio Direttivo Locale della costituenda Sezione in Prova e la data prevista per il rinnovo dello stesso. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) Elenco dei promotori completo delle seguenti informazioni: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, recapito telefonico e fax, e-mail, università di provenienza, numero di matricola o data di conseguimento del diploma di laurea.

b) Dichiarazione espressa, sottoscritta personalmente da ciascuno dei promotori, di impegno a sostenere e promuovere le finalità e le attività di ELSA International e di ELSA Italia;

- c) Dichiarazione di accettazione degli Statuti di ELSA Italia ed International e dei principi in essi contenuti;
 - d) Dichiarazione espressa di non ricadere nelle incompatibilità previste dall'articolo 18 del presente Regolamento di Attuazione;
 - e) Indicazione dei motivi che inducono il nuovo nucleo associativo a promuovere la presentazione della domanda di ammissione a Sezione in Prova di ELSA Italia;
 - f) Copia dello Statuto della costituenda Sezione in Prova;
 - g) Certificazione relativa allo svolgimento di almeno un training generale di ELSA tenuto da un membro del GIT o dell'ITP;
 - h) Resoconto sulle attività eventualmente svolte conformemente all'articolo 4 dello Statuto di ELSA Italia e Piano Operativo relativo a quelle che si intendono promuovere e realizzare successivamente all'ammissione a sezione in prova.
5. La mancanza di una delle condizioni o di uno degli allegati di cui al presente articolo importa irregolarità della domanda. In tal caso, il Consiglio Direttivo Nazionale ordina l'integrazione della domanda nelle sue parti mancanti entro congruo termine. La presentazione di domanda irregolare o incompleta non sospende il termine di cui al terzo comma del presente articolo.

Articolo 4

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale, dietro presentazione della domanda secondo le modalità stabilite nell'articolo precedente, formula il proprio parere motivato sull'attribuzione alla costituenda Sezione dello status di Sezione in Prova.
2. Tale parere deve essere espresso sulla base dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
3. L'Assemblea Nazionale, a scrutinio segreto, delibera a maggioranza semplice dei presenti sull'ammissione della Sezione come Sezione in Prova.
4. Tale delibera, in caso di parere negativo del Consiglio Direttivo Nazionale, deve essere assunta a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Articolo 5

1. La sezione in prova si obbliga a mantenere un costante flusso di informazioni con il Consiglio Direttivo Nazionale riguardo le proprie attività.
2. La sezione in prova e i membri che ne costituiscono l'organo direttivo si obbligano ad agire in conformità al principio sancito dall'art. 8 del presente Statuto.
3. È precluso alla Sezione in Prova l'utilizzo del logo ELSA, della denominazione, dell'acronimo e di ogni altro simbolo o segno distintivo dell'Associazione se non dietro esplicita autorizzazione del Consiglio Direttivo di ELSA Italia, valida per singoli eventi.
4. È preclusa alla Sezione in Prova la costituzione con Atto Notarile o il deposito dell'Atto Costitutivo presso l'Ufficio del Registro se in essi è riportato il nome e/o l'acronimo di ELSA.

5. La violazione di quanto ai commi precedente deve essere portata immediatamente a conoscenza del Consiglio Direttivo Nazionale per l'eventuale esperimento di adeguati mezzi di tutela.

6. La Sezione Locale in Prova non può acquisire il diritto di voto di cui all'art. 10 dello Statuto di ELSA Italia: se non trascorse almeno tre Assemblee Nazionali dall'ammissione ad ELSA Italia e solo ove la relativa domanda sia stata approvata a maggioranza di almeno i due terzi delle Sezioni presenti con diritto di voto.

Articolo 6

1. La sezione in prova è automaticamente considerata decaduta nel caso ricorra una delle seguenti ipotesi:

- a) comprovata appartenenza ad una delle categorie indicate dall'Articolo 18 del presente Regolamento di Attuazione di ELSA Italia;
- b) assenza durante le due Assemblee Nazionali successive all'ammissione ad ELSA Italia;
- c) mancata presentazione della domanda di passaggio a sezione ordinaria entro la terza Assemblea Nazionale successiva all'ottenimento dello status di Sezione in Prova;
- d) mancanza di un contatto costante tra il Consiglio Direttivo Locale ed il CDN di ELSA Italia;
- e) mancato o ritardato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti.

2. La Sezione in Prova che abbia perso tale status per uno dei motivi di cui all'articolo precedente, verrà diffidata dall'usare il logo ELSA, la denominazione, l'acronimo ed ogni altro simbolo o segno distintivo dell'associazione ELSA Italia.

SEZIONE II

AMMISSIONE A SEZIONE ORDINARIA

Articolo 7

1. La Sezione Locale in Prova che intenda promuovere il passaggio a Sezione Ordinaria di ELSA Italia, deve presentare apposita domanda in forma scritta al Presidente ed al Segretario Generale di ELSA Italia.

2. La domanda deve essere sottoscritta personalmente da ciascuno dei componenti del Consiglio Direttivo della Sezione Locale in Prova, con l'approvazione espressa dell'accettazione dello Statuto di ELSA Italia di ELSA International.

3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) elenco dei componenti del Consiglio Direttivo Locale;
- b) report delle attività svolte dalla Sezione Locale in Prova.

c) report relativo allo svolgimento di almeno un training tenuto da membri del GIT o dell'IIP per ogni semestre successivo all'ottenimento dello status di sezione in prova.

4. La domanda deve indicare per ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo Locale le informazioni di cui all'articolo 4, lettera a) del presente Regolamento di Attuazione.

Articolo 8

La domanda deve pervenire entro il trentesimo giorno precedente l'apertura dell'Assemblea Nazionale nel cui ordine del giorno confluisce automaticamente. Qualora la domanda di ammissione sia pervenuta oltre il trentesimo giorno precedente l'apertura dell'Assemblea Nazionale di ELSA Italia, la stessa confluisce automaticamente nell'ordine del giorno dell'Assemblea successiva, salvo il disposto di cui all'articolo 6 del presente Regolamento di Attuazione.

Articolo 9

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale, dietro presentazione della domanda secondo le modalità stabilite nell'articolo precedente formula il proprio parere motivato sul passaggio da Sezione in Prova a Sezione Ordinaria.
2. Tale parere deve essere espresso sulla base dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
3. L'Assemblea Nazionale, a scrutinio segreto, delibera a maggioranza semplice dei presenti sull'ammissione della Sezione come Sezione Ordinaria.
4. Tale delibera, in caso di parere negativo del Consiglio Direttivo Nazionale, deve essere assunta a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Articolo 10

1. Il parere del Consiglio Direttivo Nazionale di cui agli articoli 4 e 9 del presente Regolamento è discrezionale; un eventuale parere negativo potrà basarsi fra l'altro su:
 - a) l'irregolarità della domanda;
 - b) la comprovata appartenenza ad una delle categorie indicate dall'Articolo 18 del presente Regolamento di Attuazione di ELSA Italia;
 - c) la inottemperanza all'ordine di tempestiva integrazione della domanda;
 - d) l'assenza senza giustificato motivo all'Assemblea Nazionale;
 - e) la mancanza di un contatto costante tra il gruppo promotore o la sezione in prova ed ELSA Italia.
2. Il parere così formulato viene comunicato all'Assemblea Nazionale nella quale è all'ordine del giorno l'accettazione della domanda di ammissione ad ELSA Italia.

SEZIONE III

DISSOLVIMENTO DELLE SEZIONI ORDINARIE

Articolo 11

1. Una Sezione Ordinaria è considerata dissolta, decadendo da ogni diritto nei confronti di ELSA Italia, automaticamente se, nel momento immediatamente precedente alla verifica del quorum costitutivo dell'Assemblea Nazionale, risulti ricadere in due o più delle seguenti condizioni:

- a) non abbia versato le quote associative relative alle ultime 2 annualità;
- b) non sia stata presente con suoi delegati a 3 Assemblee Nazionali consecutive;
- c) non risulti ad ELSA Italia che si siano svolte nella Sezione elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per un periodo di almeno 18 mesi;
- d) non risulti ad ELSA Italia lo svolgimento presso la Sezione di attività di cui all'art. 4 dello Statuto di ELSA Italia, per un periodo di 18 mesi;
- e) non vengano aggiornati i dati della Sezione su ELSA On Line per un periodo di 18 mesi.

2. Resta salva la possibilità per ELSA Italia di perseguire il recupero dei crediti maturati nel periodo precedente il dissolvimento.

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI DELLE SEZIONI

Articolo 12

In città in cui esistano più corsi di laurea di formazione giuridica non è consentita la costituzione di più Sezioni di ELSA Italia. In presenza di facoltà strutturate con corsi di laurea tenuti in città diverse, è ammissibile la costituzione di un'autonoma Sezione Locale presso ciascuna sede dei corsi.

Articolo 13

1. Successivamente all'ammissione quale Sezione in Prova e poi quale Sezione Ordinaria, ciascuna Sezione ha l'obbligo di comunicare le modifiche statutarie introdotte al Segretario Generale di ELSA ITALIA nel termine di 30 giorni dalla deliberazione. Il Consiglio Direttivo Nazionale, nei 30 giorni successivi, esprime parere di conformità, comunicandolo alla Sezione Locale. L'efficacia della modifica ai fini dello Statuto Locale rimane sospesa per 60 giorni dalla deliberazione.

2. Qualora il Consiglio Direttivo Nazionale in tale termine esprima parere positivo o non esprima alcun parere la modifica acquista efficacia e diviene parte integrante dello Statuto Locale. Qualora il parere sia negativo l'efficacia resta sospesa sino alla successiva Assemblea Nazionale ove la Sezione Locale può proporre una mozione di autorizzazione alla modifica che deve essere approvata con la maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto.

Articolo 14

1. Ogni Sezione è tenuta ad informare con continuità la Presidenza e la Segreteria di ELSA Italia di tutte le attività svolte e di tutte quelle che intende effettuare.

A tal fine, ciascuna Sezione, entro il quindicesimo giorno precedente l'Assemblea Nazionale, è tenuta a compilare e recapitare al Segretario Generale di ELSA Italia, un report scritto delle attività svolte dalla sezione durante il semestre di riferimento ed a compilare, in ogni sua parte, il questionario appositamente predisposto dal CDN relativamente allo Stato del Network.

2. Ciascuna Sezione Locale è tenuta a garantire la partecipazione, con i propri delegati, alle Assemblee Nazionali ed alla Conferenza dei Presidenti.

Articolo 15

1. Ciascuna Sezione deve versare la quota associativa nell'ammontare, nei modi e nei termini stabiliti dall'Assemblea Nazionale, calcolata sulla base degli oneri sostenuti da ELSA Italia nei confronti di ELSA International e delle spese di ordinaria amministrazione.

2. La quota per l'anno sociale 2007/2008 è stabilita in € 337,00. In tale importo si intende inclusa anche la somma dovuta per EOL.

3. Il Consiglio Direttivo Nazionale può, in casi eccezionali, deliberare un aumento della quota dovuta dalle Sezioni Ordinarie.

4. La somma dovuta dalle Sezioni in Prova è pari al **75%** di quanto dovuto dalle Sezioni Ordinarie.

5. Nel caso in cui una Sezione in Prova non paghi la quota di cui al comma precedente entro l'Assemblea Nazionale successiva all'ottenimento dello status di Sezione in Prova, viene immediatamente privata di tale status.

6. Laddove non intervenga un aggiornamento degli importi indicati nel presente articolo, le Sezioni Locali si intendono tenute al pagamento di quelli stabiliti in questa sede.

Articolo 16

1. La Sezione Locale che non abbia adempiuto al pagamento, per intero, dei debiti nei confronti di ELSA Italia e che non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'Articolo 14 comma 1 del presente Regolamento di Attuazione, non ha diritto di voto in Assemblea.
2. Nel caso in cui risultino soddisfatti soltanto gli obblighi di cui all'Articolo 14 comma 1, la Sezione sospesa dal diritto di voto per mancato pagamento dei debiti, lo riacquista automaticamente allorché la stessa provveda al pagamento.
3. La Sezione Locale è comunque sospesa dal diritto di voto laddove, in assenza di gravi e comprovati motivi, non abbia partecipato per due volte consecutive agli eventi di cui all'Articolo 14 comma 2.
4. Nel caso di cui al comma 3, la Sezione Locale sospesa dal diritto di voto può comunque chiedere che la questione venga sottoposta alla plenaria. Questa deciderà a maggioranza dei due terzi delle sezioni, non rientranti in nessuna delle ipotesi di esclusione previste dal presente articolo, con votazione palese.

Articolo 17

L'aumento delle quota associativa dovuta dalle Sezioni, deliberata in base all'art. 15 comma 2 del presente Regolamento non può essere in nessun caso superiore ad un decimo della somma fissata dall'Assemblea Nazionale.

Articolo 18

1. In applicazione del principio di cui all'Articolo 8 dello Statuto di ELSA Italia non può ricoprire alcuna carica dei Consigli Direttivi Locali e Nazionale il socio che svolga o si candidi a funzioni di rappresentanza all'interno di:
 - a) Organi direttivi e/o organizzativi comunque denominati in seno a movimenti politici, religiosi o di partito;
 - b) Organi di rappresentanza amministrativa o politica quali, ad esempio, consigli e giunte circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali, nazionali o europei, di comunità montane o isolate.
2. Non può ricoprire alcuna carica dei Consigli Direttivi Locali e Nazionale il socio che svolga o si candidi a funzioni di rappresentanza studentesca quali ad esempio:
 - a) Consiglio di Facoltà;
 - b) Consiglio di Amministrazione dell'Università;
 - c) Senato Accademico;
 - d) Opera Universitaria;
 - e) Enti sportivi universitari.
 - f) Consiglio degli Studenti

3. Non può ricoprire alcuna carica dei Consigli Direttivi Locali e Nazionale il socio che ricopra incarichi direttivi o di rappresentanza all'interno di associazioni politiche, culturali o sindacali collegate a partiti o movimenti politici comunque denominati.

Articolo 19

La Sezione Locale che partecipi od organizzzi seminari, convegni o altre attività nelle quali la denominazione o il logo ELSA venga affiancato al nome o alla sigla di movimenti partitici o a sfondo manifestante partitico è immediatamente sottoposta a procedimento disciplinare.

Articolo 20

1. In riferimento a quanto disposto dall'art. 14 del presente Regolamento, la Sezione Locale è tenuta a comunicare preventivamente al Consiglio Direttivo Nazionale la partecipazione e/o la organizzazione di seminari, convegni od altre attività nelle quali la denominazione od il logo ELSA venga affiancato al nome od alla sigla di altre associazioni, enti, movimenti.

2. Il Consiglio Direttivo Nazionale, qualora ritenga che lo svolgimento delle attività di cui è stato informato rientri nella fattispecie di cui all'articolo precedente, lo comunica alla Sezione in un congruo termine, in relazione all'attività da svolgere. Resta salva la facoltà di esperire il procedimento disciplinare.

TITOLO IV

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Articolo 21

Si ha procedimento disciplinare:

- a) nei casi di violazione da parte dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale o delle Sezioni Locali delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento di Attuazione di ELSA Italia o di ELSA International;
- b) in tutti i casi in cui siano stati danneggiati gravemente e consapevolmente l'immagine e l'interesse dell'associazione;
- c) in tutti i casi in cui vengano, in qualsiasi modo, violate le decisioni assunte dall'Assemblea Nazionale.

Articolo 22

1. La procedura ha inizio in seguito a richiesta di 20 soci della Sezione Locale da sottoporsi a procedimento disciplinare, un quinto delle Sezioni Ordinarie o delibera del Consiglio Direttivo Nazionale o dell'OR.GE. La richiesta viene inoltrata al Consiglio Direttivo Nazionale nei casi che il procedimento disciplinare riguardi una Sezione Locale, al coordinatore generale dell'OR.GE. nel caso il procedimento riguardi un membro del Consiglio Direttivo Nazionale.
2. La richiesta delle Sezioni e la delibera del Consiglio Direttivo Nazionale di cui al precedente comma devono essere comunque inoltrate per conoscenza all'OR.GE ed al Consiglio Direttivo Nazionale nel caso non siano ad essi spediti per competenza.
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale invita la Sezione sottoposta a procedimento disciplinare ad esporre tutte le proprie difese e adotta tutti i provvedimenti necessari fino a proporre l'espulsione della Sezione Locale da ELSA Italia in casi di eccezionale gravità. Tale delibera è presa dall'assemblea nazionale a maggioranza dei due terzi, non partecipando al voto la Sezione sottoposta a procedimento disciplinare
4. Il Consiglio Direttivo Nazionale assume tutte le necessarie informazioni sulla Sezione Locale e sulle attività da essa svolte.
5. In casi gravi può ordinare alla Sezione di sospendere le proprie attività sino al termine del procedimento disciplinare.
6. Il Consiglio Direttivo Nazionale prepara una relazione, inclusiva di una proposta di delibera riguardante eventuali sanzioni, sulla Sezione sottoposta a procedimento disciplinare e la sottopone, unitamente al proprio parere ed al parere dell'OR. GE., all'Assemblea Nazionale, che delibera sui provvedimenti da adottare.
7. La procedura disciplinare prevista dal presente articolo è applicabile anche nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale o dei singoli soci delle Sezioni di ELSA Italia tenuto conto degli opportuni adattamenti.

Articolo 23

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale informa immediatamente, per iscritto, la Sezione Locale sottoposta a procedimento disciplinare, così da consentire chiarimenti e repliche, per iscritto, pena l'inammissibilità, alle contestazioni mosse. L'OR.GE. informa immediatamente, per iscritto, il membro del Consiglio Direttivo Nazionale sottoposto a procedimento disciplinare.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale e l'OR.GE. valutano gli atti della Sezione o del membro del direttivo nazionale alla luce di tutti gli elementi a sua disposizione; a tal fine possono richiedere alla Sezione od al membro del Consiglio Direttivo Nazionale di esibire copie di verbali, di bilanci e quanto altro ritenga opportuno.

3. Il Consiglio Direttivo Nazionale e l'OR.GE. nel formulare le proprie valutazioni terrà in considerazione esclusivamente testimonianze scritte.

Articolo 24

1. Le relazioni ed i pareri di cui al presente titolo devono essere redatti per iscritto a pena di inammissibilità.
2. Le relazioni ed i pareri devono essere comunicati anche al Consiglio Direttivo Nazionale e all'OR.GE. quando ad essi non rivolti per competenza ed alle Sezioni Locali di ELSA Italia.
3. La Sezione Locale od il membro del Consiglio Direttivo Nazionale oggetto di procedimento disciplinare possono presentare una propria relazione scritta all'Assemblea Nazionale.

Articolo 25

1. L'Assemblea Nazionale ascoltate le relazioni del Consiglio Direttivo Nazionale e della Sezione sottoposta a procedimento disciplinare, delibera il provvedimento da adottare.
2. In caso di mancata approvazione della proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, un quinto delle Sezioni Locali Ordinarie sarà legittimato a proporre a sua volta provvedimenti alternativi per la soluzione del caso in esame.
3. A titolo esemplificativo, i provvedimenti potranno consistere in archiviazione del caso; ordine di scioglimento del Consiglio Direttivo Locale ed immediata elezione del nuovo Consiglio Direttivo; sanzione economica; decadenza del membro; espulsione del socio o della Sezione Locale.
4. La Sezione eventualmente espulsa cessa immediatamente ogni attività e restituisce ad ELSA Italia tutto il materiale recante il logo ELSA. La Sezione stessa ed i suoi membri sono diffidati da qualsiasi uso del logo ELSA. La Sezione Locale espulsa non ha diritto alla restituzione delle somme versate a qualunque titolo ad ELSA Italia.
5. Il Consiglio Direttivo Nazionale vigilerà sulla effettiva applicazione della sanzione, riservandosi di ricorrere ad ogni strumento legittimo per assicurare tale adempimento.

TITOLO V

GLI ORGANI SOCIALI

SEZIONE I

L'ASSEMBLEA NAZIONALE

Articolo 26

La responsabilità organizzativa e finanziaria dell'Assemblea Nazionale grava sulla Sezione Locale designata a norma dell'articolo seguente.

Articolo 27

1. La Sezione Locale che intenda organizzare l'Assemblea Nazionale presenta domanda al Consiglio Direttivo Nazionale.
2. A, pena di inammissibilità, alla domanda deve essere allegato un progetto di programma contenente tutte le informazioni relative alla logistica, ai trasporti, al programma accademico, se previsto, nonché la relativa previsione di spesa.
3. L'Assemblea Nazionale deve svolgersi - in un'unica sede - nel territorio di competenza di una sola Sezione Locale evitando di frazionare l'evento in più sedi; tuttavia, due o più Sezioni Locali possono accollarsi l'onere di richiedere di organizzare e gestire l'Assemblea Nazionale collegialmente nei modi e con i tempi dei commi precedenti e dell'Articolo seguente.
4. La Sezione Locale, ovvero il Comitato Organizzatore, è tenuta a concordare con il CDN gli aspetti logistici maggiormente rilevanti e deve fornire periodicamente una relazione sui progressi nel proprio operato.

Articolo 28

1. La convocazione di cui all'art. 11 comma secondo, dello Statuto di ELSA Italia avviene con almeno due mesi di preavviso nel luogo stabilito dall'Assemblea Nazionale nella sua precedente seduta, ad opera del Consiglio Direttivo Nazionale d'intesa con la Sezione Locale ospitante.
2. Può inoltre essere convocata in seguito a richiesta di due terzi delle Sezioni Ordinarie.
3. In casi di necessità e di urgenza la maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo Nazionale può convocare l'Assemblea Nazionale.

Articolo 29

1. Le Sezioni Locali inviano al Segretario Generale entro e non oltre il trentesimo giorno precedente l'inizio dell'Assemblea Nazionale le proposte di inserimento di punti all'ordine del giorno.
2. Il Presidente e il Segretario Generale di ELSA Italia redigono la proposta di Ordine del Giorno dell'Assemblea Nazionale, sentiti gli altri membri del Consiglio Direttivo, inserendo i punti la cui discussione è obbligatoria ai sensi dello Statuto o del Regolamento d'Attuazione e gli altri punti ritenuti opportuni. Il Consiglio Direttivo Nazionale inserisce poi le proposte inviate nei termini dalle Sezioni Locali.
3. Il Segretario Generale invia alle Sezioni Locali e, per conoscenza, ai membri dell'OR.GE., la proposta di ordine del giorno redatta ai sensi del comma precedente entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente l'inizio dell'Assemblea Nazionale.
4. L'Assemblea Nazionale approva eventuali emendamenti alla proposta del Consiglio Direttivo Nazionale con deliberazione a maggioranza di 2/3.
5. L'Assemblea Nazionale approva la proposta definitiva di ordine del giorno a maggioranza semplice.

Articolo 30

1. Il Segretario Generale invia alle Sezioni Locali entro il quindicesimo giorno dall'inizio dell'Assemblea Nazionale i materiali preparatori dell'Assemblea Nazionale. Tali materiali preparatori sono costituiti da:
 - a) copia della proposta di verbale dell'Assemblea Nazionale precedente e redatta ai sensi dell'art. 37 del presente Regolamento di attuazione;
 - b) proposta di ordine del giorno redatta ai sensi dei primi tre commi dell'articolo precedente;
 - c) copia dei documenti e del parere del Consiglio Direttivo Nazionale di cui all'art 6, 7, 8 e 9 del presente Regolamento di Attuazione;
 - d) copia delle modifiche degli statuti delle Sezioni Locali qualora sottoposte all'Assemblea Nazionale ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento di Attuazione;
 - e) copia della relazione del Consiglio Direttivo Nazionale e del parere redatto dall'OR.GE. ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento di Attuazione;
 - f) copia delle proposte di modifica dello Statuto di ELSA Italia e del Regolamento di Attuazione;
 - g) gli altri documenti la cui comunicazione è necessaria ai sensi dello Statuto o del Regolamento di Attuazione;
 - h) qualsiasi altro materiale la cui conoscenza da parte delle Sezioni Locali è necessaria od opportuna al fine di consentire ai delegati delle Sezioni Locali una partecipazione consapevole ai lavori dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 31

I delegati, per essere ammessi al voto, devono consegnare al Segretario Generale le deleghe ricevute dalla loro Sezione, sottoscritte da due componenti del Consiglio Direttivo Locale.

Articolo 32

1. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale, inclusi i Directors, presentano per iscritto all'Assemblea Nazionale una relazione delle attività svolte dalla precedente Assemblea e consegnano annualmente il materiale promozionale di ELSA Italia.

2. Ogni Sezione Locale presenta al Consiglio Direttivo Nazionale e alle altre Sezioni una relazione scritta delle attività svolte nel periodo trascorso dalla precedente Assemblea Nazionale e, al momento della presentazione delle deleghe, consegna il materiale promozionale degli eventi realizzati.

Articolo 33

1. All'interno dell'Assemblea Nazionale sono istituite sette Commissioni: BEE (Board Management, External Relations, Expansion), Amministrazione interna, Tesoreria, Attività Accademiche, STEP (Student Trainee Exchange Programme), Seminari e Conferenze, Marketing.

2. Le commissioni possono sottoporre proposte all'Assemblea Nazionale riunita in sede plenaria.

Articolo 34

La delibera dell'Assemblea Nazionale che ammette una Sezione, in Prova od Ordinaria, conferisce automaticamente il potere di utilizzare il logo ELSA.

Articolo 35

1. Il Segretario Generale redige il verbale dell'Assemblea Nazionale non oltre tre mesi dalla conclusione dell'Assemblea Nazionale medesima e lo invia al più presto alle Sezioni Locali e ai membri dell'OR.GE.

2. L'approvazione del verbale è inserita automaticamente nell'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale successiva.

3. L'Assemblea Nazionale successiva approva la proposta di verbale redatta dal Segretario Generale. Eventuali emendamenti sono ammessi solo se inviati al Segretario Generale entro e non oltre trenta giorni prima dell'apertura dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 36

Il verbale approvato dall'Assemblea Nazionale viene sottoscritto dal Segretario Generale ed inserito nel libro dei verbali dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 37

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento d'Assemblea.

SEZIONE II

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Articolo 38

Le cariche dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale sono incompatibili con qualsiasi carica, salvo quelle onorarie, all'interno dei Consigli Direttivi Locali.

Articolo 39

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale viene eletto nell'Assemblea Nazionale primaverile ed entra in carica il 1° agosto seguente.
2. Con l'approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell'Assemblea Nazionale, il Consiglio Direttivo responsabile dell'esercizio in esame è liberato da ogni responsabilità.

Articolo 40

Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo esecutivo di ELSA Italia; esso dà attuazione alle decisioni di ELSA International e dell'Assemblea Nazionale di ELSA Italia; promuove, supporta e coordina le attività delle Sezioni Locali.

Articolo 41

Ciascun membro del Consiglio Direttivo Nazionale svolge alcune importanti funzioni:

- a) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, dirige le attività della stessa, presiede il Consiglio Direttivo e sovrintende all'attuazione delle deliberazioni assunte. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il membro più anziano, salvo delega espressa del Presidente.
- b) Il Segretario Generale redige il verbale delle riunioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale, custodisce il libro dei verbali delle riunioni e dell'Assemblea Nazionale ed il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio

Direttivo Nazionale, tiene i contatti con ELSA International e con le Sezioni Locali.

c) Il Tesoriere gestisce le risorse finanziarie di ELSA Italia, redige il bilancio consuntivo e preventivo, effettua i pagamenti ed incassa le quote versate dalle Sezioni. Il Tesoriere è tenuto a redigere il rendiconto consuntivo dell'anno sociale di competenza e a presentarlo all'Assemblea Nazionale immediatamente successiva per l'approvazione nel rispetto delle modalità previste dall'art. 58 del presente Regolamento. Il Tesoriere e il Presidente sono contitolari dei poteri di firma sui depositi o conti correnti bancari intestati a ELSA Italia; il Tesoriere, previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, è autorizzato ad accendere depositi o conti correnti presso istituti bancari. In caso di temporanea indisponibilità del Tesoriere, le sue funzioni sono espletate congiuntamente dal Presidente e dal Segretario.

d) Il Vicepresidente per il Marketing si occupa della produzione del materiale informativo su ELSA, in collaborazione con il Presidente ed il Segretario Generale; si occupa dei rapporti con la stampa e con i mezzi d'informazione.

e) Il Vicepresidente per lo STEP è responsabile dell'organizzazione e della promozione degli stage di formazione giuridica e professionale.

f) Il Vicepresidente per S&C ed il Vicepresidente AA svolgono le funzioni ad essi demandate dallo Statuto di ELSA International. Il Vicepresidente S&C sovrintende e coordina la partecipazione ai seminari presso altre sedi europee, e sovrintende a conferenze e seminari organizzati dall'ELSA Italia;

g) Il Vicepresidente AA coordina il Legal Research Program, sovrintende alla pubblicazione o distribuzione di riviste pubblicate da ELSA Italia o da ELSA International, dirige eventuali ricerche scientifiche e servizi informativi dell'Associazione, coordina l'organizzazione della National Moot Court Competition.

Articolo 42

1. Possono accedere alle cariche del Consiglio Direttivo Nazionale coloro che siano, o siano stati per almeno sei mesi consecutivi, membri elettivi o cooptati di un Consiglio Direttivo Locale di una sezione anche in prova se abbia acquisito tale status da non meno di un anno.

1bis Il candidato deve, inoltre, aver partecipato ad una Assemblea Nazionale in precedenza.

2. Possono altresì accedere alle cariche coloro che siano, o siano stati membri dei Consigli Direttivi Nazionali stranieri o dell'International Board.

3. Non possono candidarsi, né essere cooptati a cariche del CDN coloro che ricadano in un divieto o incompatibilità sanciti dallo Statuto o dal Regolamento di Attuazione.

4. Ciascun candidato può presentarsi per una sola carica

Articolo 43

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato con almeno dieci giorni di preavviso nel luogo stabilito nella precedente riunione.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente costituito quando sono presenti quattro suoi membri.
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno quattro volte all'anno.

Articolo 44

L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale viene stabilito dal Presidente e dal Segretario Generale, sentiti gli altri membri del Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 45

1. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale hanno pari dignità e deliberano collegialmente.
2. A parità di voti si procede ad una seconda votazione; in caso di ulteriore parità prevale il voto dato dal Presidente.

Articolo 46

1. Le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale vengono prese a maggioranza dei presenti.
2. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo devono indicare la maggioranza con cui sono state prese le delibere.
3. Il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale viene redatto dal Segretario Generale ed approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale nella riunione successiva. Il Segretario Generale sottoscrive il verbale così approvato, lo inserisce nel libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, e ne invia copia all'OR.GE.
4. Il Presidente ha il potere di firma degli atti del Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 47

1. Nella mancanza di uno o più membri del Consiglio Direttivo Nazionale, per mancata elezione, dimissioni, decadenza o altro motivo, quest' ultimo provvede con urgenza a sostituirli per cooptazione. I sostituti ricoprono la carica fino alla successiva Assemblea Nazionale. Il Presidente eventualmente nominato per cooptazione deve essere scelto fra i membri comunque eletti dall'Assemblea Nazionale o fra i presidenti di Sezione Locale.
2. Il membro cooptato non gode del diritto di voto in seno al Consiglio Direttivo Nazionale ad eccezione di colui che debba ricoprire la carica di Presidente.

3. Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, quelli rimasti in carica devono convocare immediatamente l'Assemblea Nazionale Suppletiva, perché provveda alla sostituzione dei membri mancanti. In tal caso l'Assemblea Nazionale provvede all'elezione anche per le cariche ricoperte per cooptazione.
4. Se vengono a mancare tutti i membri del Consiglio Direttivo Nazionale, l'Assemblea Nazionale Suppletiva per la sostituzione deve essere convocata con urgenza dall'OR.GE., il quale può compiere nel frattempo gli atti di Ordinaria amministrazione. In caso di inerzia dell'OR.GE., l'Assemblea Suppletiva può essere convocata da un quinto delle Sezioni Locali Ordinarie.
5. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale eletti dall'Assemblea Suppletiva restano in carica fino all'Assemblea Nazionale immediatamente successiva.
6. In deroga al terzo comma dell'art. 42 del presente Regolamento, nelle more della cooptazione o della elezione di nuovi membri i restanti componenti del Consiglio Direttivo Nazionale possono cumulare più cariche ed esercitarne le funzioni.

Articolo 48

1. La delibera di cui all'articolo precedente deve essere immediatamente comunicata a tutte le Sezioni Locali, a tutti i membri dell'OR.GE. ed, eventualmente, ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale che non abbiano partecipato alla riunione nella quale sia stata adottata la suddetta delibera.
2. In caso di impedimento permanente del Presidente, il sostituto designato dal Consiglio Direttivo Nazionale deve essere scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale stesso.

Articolo 49

Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina, a seconda delle esigenze, i Directors e ne risponde dinanzi all'Assemblea.

I Directors sono responsabili per specifici settori di attività. Il numero dei Directors è variabile

Il loro mandato, necessariamente a tempo, non può comunque oltrepassare la data del rinnovo del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

Le delibere di nomina dei directors devono indicare i compiti ed i poteri loro conferiti, nonché qual è il componente del Consiglio Direttivo Nazionale referente.

Articolo 50

Ciascun componente del Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di nominare un proprio assistente. Tale nomina può essere annullata dal Consiglio Direttivo Nazionale per giustificato motivo.

Articolo 51

1. La revoca di cui all'art. 17 dello Statuto è efficace se deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi delle Sezioni Ordinarie aventi diritto, previo parere obbligatorio ma non vincolante dell'Organo Generale di Controllo, qualora sia stato eletto.
2. In caso venga revocato il mandato al Consiglio Direttivo Nazionale, la medesima Assemblea Nazionale elegge il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale.

SEZIONE III

L'OR.GE.

Articolo 52

1. L'Organo Generale di Controllo è composto da tre membri eletti annualmente dall'Assemblea Nazionale nella propria seduta invernale con le maggioranze di cui all'articolo 35 del Regolamento d'Assemblea.
2. Nel caso di mancata elezione, decadenza, dimissioni di un solo componente, questi deve essere nominato dai restanti membri elettivi entro i 30 giorni successivi, previo parere obbligatorio non vincolante del Consiglio Direttivo Nazionale in carica.

Articolo 52 bis

1. In caso di mancata elezione di tutti i componenti del Collegio OR.GE, il Presidente e il Segretario Generale del precedente Consiglio Direttivo Nazionale, purchè sia trascorso almeno un anno dal termine del loro mandato e salvo rinuncia espressa da comunicarsi entro 10 giorni, assurgono automaticamente alla carica di Consigliere fino alla successiva Assemblea Nazionale.
2. Si applica il secondo comma dell'art. 52 del presente Regolamento di Attuazione.

Articolo 53

1. Possono candidarsi all'OR.GE. coloro che abbiano maturato una significativa esperienza all'interno dell'Associazione, che abbiano dimostrato di dividerne

le finalità e lo spirito e che non ricoprano più cariche sociali di natura non onoraria a livello Locale, nazionale od internazionale.

2. L'elezione impedisce la futura eleggibilità all'interno del Consiglio Direttivo Nazionale.
3. I componenti dell'OR.GE. scelgono al loro interno un Coordinatore generale che sovrintende alle attività dell'organo, ne convoca le riunioni d'accordo con gli altri membri e ne è il portavoce.

Articolo 54

1. L'OR.GE in armonia con lo Statuto ed il Regolamento d'Attuazione adotta un regolamento interno per lo svolgimento delle proprie attività e di quelle dei suoi membri.
2. L'OR.GE esprime il proprio parere mediante delibera assunta a maggioranza. Le delibere devono essere motivate.
3. L'OR.GE prende parte ai lavori dell'Assemblea Nazionale.
4. Il Consiglio Direttivo Nazionale è tenuto ad informare costantemente l'OR.GE delle attività svolte e di quelle programmate.

TITOLO VI

LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI

Articolo 55

1. La Conferenza dei Presidenti ha funzioni consultive e di programmazione.
2. Essa elabora proposte da sottoporre all'Assemblea Nazionale ed esprime pareri sugli argomenti e sulle questioni di volta in volta sottoposte alla sua attenzione, dalle singole Sezioni Locali o dal Consiglio Direttivo Nazionale.
3. Durante i lavori della Conferenza dei Presidenti i Presidenti delle Sezioni Locali presentano il Piano Operativo Annuale ed il Calendario della Attività della Sezione di appartenenza..
4. Al fine di coordinare e pubblicizzare gli eventi delle singole Sezioni, la Conferenza dei Presidenti elabora il "Calendario delle Attività delle Sezioni Locali di ELSA Italia".

Articolo 56

1. La Conferenza dei Presidenti è convocata dal Presidente di ELSA Italia una volta all'anno nel periodo successivo all'Assemblea Nazionale primaverile ed antecedente quella autunnale.
2. La Conferenza dei Presidenti è costituita dal Presidente di ELSA Italia e dai Presidenti in carica di almeno un terzo delle Sezioni Locali Ordinarie ed in Prova

o, in caso di indisponibilità, dai sostituti delegati dalle Sezioni di provenienza e dal Segretario Generale di ELSA Italia.

3. Sono ammessi a partecipare, senza diritto di voto, anche i Presidenti delle Sezioni che hanno presentato domanda di ammissione in Prova.

4. Le proposte approvate a maggioranza semplice sono inserite all'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale immediatamente successiva.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 57

1. Il Tesoriere deve presentare il Preventivo di Entrata e di Spesa entro i lavori dell'Assemblea invernale.

2. Il Preventivo di Entrata e di Spesa deve indicare lo stato previsionale delle entrate e delle spese al 1 Agosto al 31 Luglio con chiarezza e precisione.

3. Il Preventivo di Entrata e di Spesa deve essere approvato a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

4. Gli eventuali pareri contrari devono essere comunicati all'Assemblea al momento della presentazione.

5. E' istituito l'archivio contabile di ELSA Italia. Esso comprende tutta la documentazione contabile relativa all'anno di gestione. Il Tesoriere di ELSA Italia, entro il 31 luglio di ogni anno, deposita tutto quanto in suo possesso presso l'archivio contabile tramite consegna al proprio successore.

Articolo 58

1. Il Rendiconto Consuntivo dell'anno sociale precedente deve essere comunicato 45 giorni prima dell'Assemblea Nazionale Invernale dal Consiglio Direttivo Nazionale ai membri dell'OR.GE.

2. Lo stesso rendiconto, accompagnato dalla relazione obbligatoria dell'OR.GE., deve essere presentato 30 giorni prima l'Assemblea Nazionale invernale alle Sezioni Locali., se eletto, i quali ultimi comunicano all'Assemblea le proprie osservazioni

Articolo 59

Su richiesta dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, sono rimborsate le spese documentate, integralmente od in ragione percentuale, sulla base del residuo di gestione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 60

Le delibere adottate dall'Assemblea Nazionale diventano vincolanti al termine dell'Assemblea Nazionale, fermo restando che la stessa delibera non disponga altrimenti.

Articolo 61

La modifica del presente regolamento di attuazione segue la disciplina dell' art. 21, terzo e quarto comma, dello Statuto di ELSA Italia.
